Gazzetta Ufficiale

DEL REGNO D'ITALIA

Anno 1921 | Roma - Giovedì, 2 giugno | Numero 129

Si pubblica in Roma tutti i giorni non festivi

Abbonamenti

In Roma, presso l'Amministrazione: anno L. 40; semestre L. 24; trimestre L. 13
» a domicilio ed in tutto il Regno: » 45; » » 26; » » 15
All'Estero (Paesi dell'Unione postale): » 90; » » 50; » » 30
Gli abbonamenti si prendono presso l'Amministrazione e gli Uffici postali e decorrono dal 1° d'ogni mese.

Inserzioni

Annunzi giudiziari . . . . L. 0,40 } per ogni linea di colonna o
Altri avvisi . . . . . . » 0,30 } spazio di linea.
Dirigere le richieste per le inserzioni esclusivamente alla *Amministrazione della Gazzetta presso il Ministero dell'Interno*
Per le modalità delle inserzioni vedansi le avvertenze in testa al Foglio degli annunzi.

Un numero separato di 16 pagine o meno, in Roma: cent. 30 — nel Regno cent. 35 — arretrato in Roma, cent. 35 — nel Regno cent. 45 — all'Estero cent. 60
Se il giornale si compone d'oltre 16 pagine, il prezzo aumenta proporzionatamente.

All'importo di ciascun vaglia postale ordinario e telegrafico, si aggiunge sempre la tassa di bollo di centesimi cinque e dieci prescritta dall'art. 48, lettera a) della tariffa (allegato A) *del testo unico approvato con decreto-legge Luogotenenziale, n. 135, del 1918, e dal successivo decreto-legge Luogotenenziale n. 1134.*

PARTE I

Atti inseriti nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia

AVVISO DI CORTE

Sua Maestà il Re ha ricevuto, oggi, alle ore 11, in udienza solenne, il sig. dott. MICHEL WALTERS, il quale ha presentato, alla Maestà Sua, le lettere che lo accreditano, presso questa Real Corte, in qualità di inviato straordinario e ministro plenipotenziario della Lettonia.

Roma, 2 giugno 1921.

MINISTERO DELL'INTERNO

AVVISO.

Si avvertono gli onorevoli signori senatori e deputati che la seduta Reale per l'inaugurazione della XXVI legislatura avrà luogo alle ore 10,30 del giorno 11 giugno nella nuova aula della Camera dei deputati

I signori senatori e deputati sono pregati d'intervenirvi. Essi avranno facoltà di attraversare i cordoni della truppa mediante la esibizione di un cartoncino che sarà loro individualmente rilasciato a firma del capo Gabinetto di S. E. il ministro dell'interno, munito del timbro del Ministero. Detto cartoncino di riconoscimento, sarà ritirato dagli uffici di questura del Senato e della Camera dei deputati, rispettivamente per gli onorevoli signori senatori e deputati.

Legge 7 aprile 1921, n. 647, *concernente la ricostituzione degli organi amministrativi della Camera agrumaria per la Sicilia e la Calabria, e provvedimenti vari relativi al funzionamento dell'Istituto medesimo.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;
Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

Art. 1.

La Camera agrumaria ha la sua sede centrale a Messina e cinque sezioni esecutive a Messina, Palermo, Catania, Siracusa e Reggio Calabria.

La sezione di Messina comprende il territorio della provincia di Messina, la sezione di Palermo quello di Palermo e di Trapani, la sezione di Catania, quello di Catania e Caltanissetta, la sezione di Siracusa, quello di Siracusa e di Girgenti, la sezione di Reggio Calabria, quello di Reggio Calabria.

Art. 2.

Provvedono alla gestione della Camera, nell'ambito delle rispettive competenze, fissate dalla presente legge, un Comitato di delegati, un Consiglio di amministrazione, ed il direttore generale. La Camera è sottoposta alla vigilanza del Ministero per l'industria e il commercio che la eserciterà secondo le norme da determinarsi per regolamento.

Art. 3.

Spetta al Comitato dei delegati:

a) esaminare ed approvare il conto consuntivo che sarà proposto dal Consiglio di amministrazione entro sei mesi dalla chiusura della gestione e sarà pubblicato;

b) nominare i propri rappresentanti nel Consiglio di amministrazione;

c) nominare il Collegio arbitrale di cui all'art. 14 della legge 5 luglio 1908, n. 404.

Spetta al Consiglio di amministrazione:

a) proporre al Ministero per l'industria e commercio, entro la seconda metà del mese di agosto di ciascun anno, la misura del prezzo minimo prudenziale di anticipazione per i depositi dell'esercizio camerale successivo;

b) determinare il prezzo di vendita del citrato e dell'agro cotto;

c) compilare il conto consuntivo di ogni esercizio e presentare questo ultimo con relazione illustrativa al Comitato dei delegati;

d) nominare e revocare il personale, su proposta del direttore generale, e con le norme da stabilirsi per regolamento;

e) dare le direttive per l'andamento generale dell'Amministrazione dell'azienda.

Spetta al direttore generale:

a) dirigere tutti i servizi dell'azienda, la cui rappresentanza legale è a lui affidata, e risponderne al Governo, al Consiglio di amministrazione, al Comitato dei delegati;

b) provvedere alla disciplina del personale, alla sua distribuzione nei vari uffici ed ai trasferimenti;

c) portare a sollecita conoscenza degli interessati le disposizioni della Camera e le notizie che interessano il commercio degli agrumi e dei derivati, comprese quelle statistiche sulle operazioni.

Art. 4.

Il Comitato dei delegati è composto di 40 membri.

Trenta fra essi saranno nominati fra i produttori di agrumi delle provincie di Palermo, Messina, Catania, Siracusa e Reggio Calabria e 10 fra i produttori di derivati agrumari delle stesse Provincie con le modalità da determinarsi per decreto Reale da convertirsi in legge.

Il Comitato è presieduto dal presidente del Consiglio d'amministrazione. I delegati durano in carica un triennio, e possono essere riconfermati.

Art. 5.

Non potranno far parte del Comitato dei delegati:

a) gli impiegati della Camera;

b) coloro che abbiano liti vertenti con la Camera;

c) i fabbricanti e commercianti di acido citrico e gli amministratori di Società per la fabbricazione e il commercio di esso;

d) gli interdetti, gli inabilitati e i falliti, finchè dura lo stato di fallimento, e i condannati per delitti contro la fede pubblica e contro la proprietà.

Non possono far parte contemporaneamente del Comitato dei delegati gli ascendenti e i discendenti, il suocero e il genero.

Art. 6.

Il Consiglio di amministrazione della Camera è composto di 12 membri ed il direttore generale. Cinque di detti membri sono nominati uno per ciascuna Provincia, dai membri del Comitato dei delegati rappresentanti dei produttori di agrumi della Provincia stessa. Tre membri sono nominati da 10 delegati rappresentanti dei produttori di derivati agrumari. Gli altri quattro membri sono nominati dal Ministero per l'industria ed il commercio possibilmente tra i funzionari dello Stato, tranne uno di essi su designazione degli Istituti di emissione, anche fra i funzionari degli Istituti stessi.

Nelle votazioni, a parità di voti, prevale quello del presidente.

Il presidente del Consiglio di amministrazione è nominato con decreto dal predetto ministro, in seno al Consiglio, su una terna da questo proposta, e rappresenta la Camera in giudizio. Egli dura in carica tre anni e può essere riconfermato.

Per l'Ufficio di membro del Consiglio valgono le stesse incapacità ed incompatibilità stabilite per la nomina a membro del Comitato dei delegati.

I membri del Consiglio durano in carica un triennio e possono essere riconfermati.

I membri del Consiglio, come del Comitato dei delegati hanno diritto al rimborso delle spese sostenute pel disimpegno del mandato, e sono compensati nei modi e con le forme stabilite con decreto Reale.

Art. 7.

Il direttore generale della Camera è nominato con decreto Reale promosso dal ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col ministro per il tesoro ed è scelto da persone di sperimentata capacità.

Il direttore generale acquista la stabilità dopo due anni di prova con esito pienamente favorevole. Egli però può essere revocato quando trasgredisca alle leggi ed ai regolamenti o compia atti nocivi alla Camera agrumaria. Gli addebiti gli debbono essere contestati per iscritto, con invito a presentare le giustificazioni entro un termine prefisso. La revoca è deliberata con decreto Reale, promosso dal ministro per l'industria e il commercio, di concerto col ministro per il tesoro, udito il Consiglio di Stato.

Art. 8.

Qualora la scelta del direttore cada su di un funzionario dell'Amministrazione dello Stato in attività di servizio, questi continua a far parte dell'Amministrazione stessa, conservando il grado, lo stipendio, le indennità e tutti gli altri diritti che gli competono, compreso quello dell'avanzamento.

In tal caso sarà a carico del bilancio della Camera agrumaria soltanto la differenza tra gli assegni stabiliti in organico a favore del direttore, e lo stipendio e le indennità dovutegli dallo Stato.

Art. 9.

La somma di due milioni di lire, conferita senza interessi alla Camera agrumaria a termini dell'art. 9 della legge 17 luglio 1910, n. 492, sarà rimborsata al tesoro dello Stato in 20 annualità di L. 100 000 ciascuna, a cominciare dall'esercizio immediatamente successivo a quello in cui sarà esaurito lo stock di citrato esistente presso la Camera al 30 novembre 1921.

Le somme occorrenti per l'estinzione delle annualità predette saranno prelevate dal fondo di riserva.

Qualora il fondo di riserva non fosse a ciò sufficiente il Governo provvederà con decreto Reale ad aumentare la tassa camerale nella misura occorrente per fornire alla Camera le somme necessarie.

Art. 10.

Il servizio di cassa della Camera agrumaria sarà disimpegnato gratuitamente dal Banco di Sicilia e disciplinato dal regolamento per l'esecuzione della presente legge. Sulle somme versate al Banco, questo corrisponderà un interesse inferiore del mezzo per cento a quello stabilito a favore dei depositi nella sua cassa di risparmio.

Art. 11.

È data facoltà agli Istituti di emissione e alle loro Casse di risparmio ed alle Casse di risparmio ordinarie di consentire alla Camera agrumaria, in rispondenza alle quantità di citrato e di agrocotto che la medesima possiede, sovvenzioni garantite da pegno sulla merce o da privilegio speciale, nella misura che sarà anno per anno stabilita, e, occorrendo, variata con decreto del ministro per l'industria ed il commercio, di concerto col ministro del tesoro.

In nessun caso tale misura potrà superare i tre quarti del prezzo di vendita del citrato.

Le modalità tutte delle operazioni previste dal 1° comma del presente articolo saranno stabilite ed occorrendo variate d'accordo tra i ministri delle finanze, del tesoro e del commercio.

Art. 12.

Per la merce dell'esercizio 1915-916 rimasta invenduta, il prezzo sarà liquidato nella misura che sarà stabilita dal ministro per il commercio, di concerto col ministro del tesoro.

Art. 13.

I magazzini di concentramento del citrato di calcio sono assolutamente vietati.

La merce concentrata in divieto del presente articolo sarà considerata come merce non conferita alla Camera per la vendita e sarà colpita dalla tassa di cui all'art 3, lett *a)*, della legge 17 luglio 1910, n. 492.

Dal 31 ottobre al 30 novembre di ciascun esercizio non sono consentiti depositi di citrato di calcio.

Art. 14.

È convertito in legge il R. decreto 30 novembre 1919, n. 2357, ma l'art. 5 continuerà ad aver vigore fino al termine previsto dall'art. 6 dello stesso decreto.

Con decreto Reale, da emanarsi nell'esercizio di ammortamento delle rimanenze, saranno stabilite la data e le norme pel passaggio dal regime di cui al detto R. decreto 30 novembre 1919 a quello stabilito dal successivo art 15.

Art. 15.

Agli articoli 5 ed 8 della legge 17 luglio 1910, n. 492, sono sostituiti i seguenti:

Art. 5. — L'esercizio camerale comincia col 1° dicembre e termina col 30 novembre dell'anno successivo.

Le vendite di ciascun esercizio sono imputate ai depositi dello stesso esercizio. Se le vendite eccedono i depositi, la parte in eccesso è imputata ai depositi ancora esistenti degli esercizi anteriori a cominciare dall'esercizio più antico.

Il ministro per l'industria ed il commercio determina, non più tardi del 15 settembre, su proposta del Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria, il prezzo minimo di anticipazione per i depositi dell'esercizio camerale successivo. Tale prezzo, che non può essere variato, è stabilito con criteri prudenziali, tenuto conto delle condizioni del mercato e della produzione.

La differenza fra il prezzo di anticipazione ed il prezzo di vendita conseguito in ciascun esercizio, dopo eseguiti i prelevamenti disposti dalla legge, è destinata ad ammortare il valore del prodotto rimasto non venduto nell'esercizio stesso, calcolato in base al prezzo di anticipazione. Il di più è ripartito fra tutti i depositanti dell'annata.

Le somme che si ricavassero in avvenire dalla vendita del prodotto rimasto invenduto alla fine di ciascun esercizio ed il cui valore sia stato ammortato saranno distribuite ai depositanti in proporzione delle quantità da ciascuno depositate nell'esercizio stesso.

Art. 8. — La Camera agrumaria è inoltre autorizzata, nei limiti delle disponibilità del suo fondo patrimoniale di riserva, ad anticipare ai depositanti le somme occorrenti per completare il pagamento a loro favore dell'intiero prezzo di anticipazione. Essa potrà pure, nei predetti limiti, fare ulteriori anticipazioni in conto delle prevedibili quote di riparto di cui agli ultimi due capoversi dell'art. 5 limitatamente però alle Società cooperative di agrumicoltori che trasformino in citrato di calcio o in agrocotto la produzione degli agrumeti appartenenti ai soci.

Le norme per tali anticipazioni saranno stabilite ed occorrendo variate con decreto Reale.

Art. 16.

La liquidazione a favore dei depositanti avrà luogo distintamente per l'agrocotto e per il citrato di calcio, in base alle somme riscosse per ciascuno di detti prodotti.

Art. 17.

Le disposizioni di cui agli articoli 15 della legge 5 luglio 1908 n. 404, 11 e 13 della legge 17 luglio 1910, n. 492, sono prorogate al 31 dicembre 1930.

Art. 18.

La Camera agrumaria promuoverà la costituzione di Cooperative fra i produttori di limoni con lo scopo di provvedere sia all'esportazione sia alla trasformazione industriale del frutto prodotto dai soci.

Con decreto Reale promosso dal ministro per l'industria ed il

commercio, udita la Camera agrumaria, saranno stabilite le norme per regolare il funzionamento delle Cooperative agrumarie nell'intento di assicurare ai produttori la maggiore possibile partecipazione ai prezzi di vendita sia dei frutto, sia dei derivati.

La Camera agrumaria inoltre dovrà diffondere, con i mezzi più opportuni, la conoscenza dei metodi razionali per la produzione dei derivati agrumari e per l'utilizzazione dei residui della loro lavorazione; e concorrerà alle spese della stazione sperimentale delle essenze di Reggio Calabria, a termini dell'art. 6 del decreto Luogotenenziale 10 maggio 1917, n. 897, anche in rappresentanza delle industrie di cui al quarto e quinto comma dell'articolo suddetto.

Con lo stesso decreto saranno stabilite le facilitazioni fiscali e di credito d'accordarsi alle Cooperative.

Art. 19.

Qualora, entro sei mesi dalla pubblicazione della presente legge, non si costituisca l'Associazione di cui all'art. 17 della legge 17 luglio 1910, n. 492, si provvederà con decreto Reale a creare una speciale sezione della Camera agrumaria per realizzare gli scopi previsti dal detto articolo e per organizzare i trasporti di agrumi traendo i mezzi all'uopo necessari dal diritto da stabilire sulle casse di prodotti a norma del citato art. 17.

Art. 20.

Al fondo patrimoniale di riserva della Camera agrumaria, oltre proventi stabiliti per legge affluirà il 20 0[0 delle somme dovute ai depositanti per vendite di merce eseguite in esercizi successivi a quelli del deposito.

Il prelevamento della predetta quota sarà eseguito fino a che il fondo patrimoniale della Camera non abbia raggiunto la somma di 50 milioni, e sarà ripreso nel caso di eventuali diminuzioni di detto ammontare.

Quando la riserva abbia raggiunto la cifra di 10 milioni di lire la eccedenza potrà essere impiegata in istituzioni a vantaggio della produzione o del commercio agrumario.

Le norme costitutive e regolatrici delle istituzioni di cui sopra saranno stabilite con decreto Reale, sentito il Consiglio di amministrazione della Camera agrumaria.

Art. 21.

In caso di scioglimento dell'Amministrazione della Camera agrumaria le mansioni sì del Comitato dei delegati come del Consiglio di amministrazione si affideranno a un R. commissario, che le eserciterà tanto nei riguardi dei terzi, quanto del direttore dell'Amministrazione e dei depositanti.

Art 22.

La vigilanza dell'esecuzione della legge 2 agosto 1898, n. 378, per prevenire e combattere le frodi nel commercio dell'essenze di agrumi e sommacchi, è affidata, limitatamente alle essenze, anche alla Camera agrumaria.

Art. 23.

Il Governo del Re è autorizzato a riunire in testo unico le disposizioni contenute nelle leggi e nei decreti sulla Camera agrumaria.

Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

ALESSIO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 668, *che proroga al 31 dicembre 1921, la tariffa di centesimi cinque per ogni cinquanta grammi, per le stampe periodiche spedite sciolte dagli editori all'estero.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto l'art. 86 del testo unico delle leggi postali approvato con Regio decreto 24 dicembre 1899, n. 501;

Visto il decreto-legge n 44 del 25 gennaio 1921;

Visto il R. decreto n. 45 del 27 gennaio 1921;

Ritenuta la convenienza di prorogare al 1° gennaio 1922 la tariffa di centesimi 5 per le stampe periodiche spedite all'estero dagli editori;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Le stampe periodiche spedite sciolte dagli editori all'estero avranno corso dal 1° maggio prossimo venturo a tutto il 31 dicembre 1921 con la tariffa di 5 centesimi per ogni 50 grammi.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO VASSALLO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli*: FERA.

Regio decreto 1° maggio 1921, n. 669, *che sospende l'applicazione del decreto Luogotenenziale 27 gennaio 1919, n. 67, e dell art. 27 del R decreto 25 gennaio 1921, n. 44, per i giorni festivi 8 e 15 maggio 1921.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 67, che porta la riduzione del servizio postale e telegrafico nei giorni festivi;

Visto l'art. 27 del R. decreto 25 gennaio 1921, n. 44, che limita il servizio telefonico, nei giorni festivi, alle sole conversazioni urgenti ed a quelle in abbonamento;

Ritenuta la opportunità di sospendere le sopracitate disposizioni nel presente periodo elettorale;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Su proposta del Nostro ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi;

Abbiamo decretato e decretiamo:

È sospesa l'applicazione dell'articolo unico del decreto Luogotenenziale 26 gennaio 1919, n. 667, e dell'articolo 27 del R. decreto 25 gennaio 1921, n. 44, per i giorni festivi 8 e 15 maggio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° maggio 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO-VASSALLO.

Regio decreto 24 aprile 1921, n. 671, *che reca disposizioni per i trasporti postali automobilistici.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Vista la legge 5 ottobre 1920, n. 1459, con la quale fu data facoltà al ministro delle poste e dei telegrafi di aumentare sotto determinate condizioni fino a lire 150 a chilometro i canoni per l'esecuzione dei trasporti postali sulle linee automobilistiche già concesse con sussidio dello Stato;

Ritenuta la opportunità di riordinare la materia relativa a tali canoni fissando le norme da applicarsi d'ora in avanti per la determinazione dell'ammontare dei canoni stessi in modo da togliere ogni disparità di trattamento tra le linee concesse tanto in via definitiva che in via provvisoria;

Vista la legge 12 luglio 1908, n. 444;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per le poste ed i telegrafi, di concerto coi ministri segretari di Stato per i lavori pubblici e per il tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Fermo l'obbligo per le imprese esercenti servizi pubblici automobilistici in base a regolare concessione od a semplice autorizzazione provvisoria del Ministero dei lavori pubblici di eseguire i trasporti postali, rimane stabilito che il canone annuo da corrispondersi per tali trasporti non potrà superare la somma di L. 150 a chilometro di lunghezza della linea.

Il Ministero delle poste potrà elevare il canone stesso sino ad annue L. 300 a chilometro quando il servizio dei trasporti postali venga fatto con più di due corse giornaliere di andata e di ritorno, e si tratti di linee non superiori a 15 chilometri di lunghezza.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 24 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — PASQUALINO-VASSALLO — PEANO — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 28 aprile 1921, n. 677, *che stabilisce l'equivalente in contanti da corrispondersi al personale familiare delle scuole militari quando venga ad esso concessa l'esenzione dal vitto in natura.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il regolamento per l'Amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvati col R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413;

Sentito il Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

L'equivalente in contanti da corrispondersi al personale familiare delle scuole militari quando venga ad esso concessa l'esenzione dal vitto in natura di cui all'art. 598 del regolamento per l'amministrazione e la contabilità dei corpi, istituti e stabilimenti militari, approvato con R. decreto 6 agosto 1911, n. 1413, è portato a lire settantacinque mensili.

Le disposizioni del presente decreto hanno effetto dal 1° gennaio 1921 a tutto il 31 dicembre 1923.

Ordiniamo che il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

GIOLITTI — RODINÒ — BONOMI.

Visto, *Il guardasigilli:* FERA.

Regio decreto 28 aprile 1921, n. 676, *che abroga il decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 189, contenente provvedimenti per il personale familiare delle scuole militari.*

VITTORIO EMANUELE III

per grazia di Dio e per volontà della Nazione

RE D'ITALIA

Visto il decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 189;

Visto il Nostro decreto 30 settembre 1920, n. 1389;

Sentito il Consiglio dei ministri;

Sulla proposta del ministro segretario di Stato per gli affari della guerra, di concerto con quello del tesoro;

Abbiamo decretato e decretiamo:

Articolo unico.

Il decreto Luogotenenziale 2 febbraio 1919, n. 189, è abrogato, dal 1° gennaio 1921.

Ordiniamo che il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sia inserto nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 28 aprile 1921.

VITTORIO EMANUELE.

Giolitti — Rodinò — Bonomi.

Visto, *Il guardasigilli:* Fera.

La raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno contiene in sunto i seguenti decreti:

N. 648. **Regio decreto 17 aprile 1921,** col quale, sulla proposta del ministro dell'interno, presidente del Consiglio dei ministri, il ricovero San Giuseppe, con sede nel comune di Sampejro, viene eretto in Ente morale sotto un'Amministrazione autonoma ed è approvato lo statuto organico relativo.

N. 649. **Regio decreto 10 aprile 1921,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Piperno (Roma) di applicare dal 1° gennaio al 31 dicembre 1921 la tassa di esercizio col limite massimo fino a L. 2000.

N. 650. **Regio decreto 10 aprile 1921,** col quale, sulla proposta del ministro delle finanze, è data facoltà al comune di Ispani (Salerno) di applicare per l'anno 1921, la tassa di famiglia col minimo imponibile di L. 200 giusta la deliberazione consigliare 26 dicembre 1920.

N. 656. **Regio decreto 21 marzo 1921,** col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione, il contributo scolastico che il comune di Magione deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 17.734,93 col R. decreto 24 gennaio 1915, n. 568, è elevato a L. 18.284,73 dal 1° ottobre 1920.

N. 657. **Regio decreto 3 marzo 1921,** col quale, sulla proposta del ministro dell'istruzione pubblica, il contributo scolastico che il comune di Cà de Stefani deve annualmente versare alla R. tesoreria dello Stato in applicazione dell'art. 17 della legge 4 giugno 1911, n. 487, già fissato in L. 3919,97 col decreto Luogotenenziale 6 ottobre 1918, numero 1796, è elevato a L 5919,97 dal 1° gennaio 1921.

N. 661. **Regio decreto 28 aprile 1921,** col quale, sulla proposta del ministro per il lavoro e la previdenza sociale, la giurisdizione del Collegio di probiviri per l'industria del marmo con sede in Massa, è estesa al territorio del comune di Forte dei Marmi.

N. 670. **Regio decreto 24 aprile 1921,** col quale, sulla proposta del ministro per le poste e i telegrafi, l'on. Nullo Baldini è chiamato a far parte della Commissione per l'equo trattamento del personale addetto ai servizi pubblici di telefonia gestiti dall'industria privata quale consigliere di parte operaia presso il Consiglio superiore del lavoro, in sostituzione dell'on. Angiolo Cabrini dimissionario.